

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

E' costituita l'Associazione denominata:

"FLIPNESS ENTE DEL TERZO SETTORE"

o in forma abbreviata

"FLIPNESS ETS"

L'Associazione è un ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. n. 117/2017, come modificato dal D.Lgs. n. 105/2018 ("Codice del Terzo Settore").

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, dal Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 - Sede

Essa ha sede in Brugherio (MB), Via I Maggio n. 22/H.

L'Associazione potrà istituire o chiudere, in Italia o all'estero, filiali, succursali, unità locali, comunque denominate, mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 3 - Scopo e oggetto

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, della seguente attività di interesse generale:
[.]

L'Associazione potrà compiere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 4 - Durata

L'Associazione ha durata indeterminata.

Ovvero

La durata dell'Associazione è stabilita sino al **31 dicembre 2090**.

Art. 5 - Associati

Possono essere membri dell'Associazione (di seguito, l'"Associato" o, al plurale, gli "Associati") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che ne facciano richiesta e siano in regola con il pagamento delle quote associative.

Art. 6 - Categorie di Associati

Gli Associati si dividono in Associati fondatori, Associati onorari, Associati sostenitori e Associati ordinari.

Sono Associati fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.

Sono Associati onorari coloro che sono ammessi come membri dell'Associazione in ragione delle loro azioni dirette alla promozione, sviluppo e diffusione dell'attività dell'Associazione. La qualifica di Associato onorario viene deliberata dal Consiglio Direttivo.

Sono Associati sostenitori coloro che desiderano sostenere l'Associazione e le sue iniziative. Gli Associati sostenitori non hanno diritto di voto.

Sono Associati ordinari tutti gli altri.

Ogni Associato, salvo si tratti di Associato sostenitore, ha diritto di voto.

Art. 7 - Procedura di ammissione degli Associati

Chi intenda essere ammesso come Associato ordinario dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, indicando i propri dati anagrafici, la ragione sociale, l'indirizzo mail, il numero di telefono e di Fax.

Gli Associati sono tenuti a comunicare al Consiglio Direttivo ogni modifica di questi dati.

Il Consiglio Direttivo deciderà sull'ammissione in conformità di quanto disposto dall'art. 23 del Codice del Terzo Settore.

Art. 8 - Obblighi degli Associati

Gli Associati sono tenuti:

- a) alla corresponsione delle quote annuali nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo;
- b) ad osservare lo statuto e tutte le delibere prese dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- c) a non compiere alcuna attività a scopo politico o di lucro nell'ambito dell'Associazione.

Art. 9 - Perdita della qualità di Associato

La qualità di Associato si perde per morte, per recesso o esclusione da parte del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può escludere l'associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.

L'Associato del quale sia deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera quota associativa dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale è deliberata l'esclusione sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Associato a causa della deliberazione di esclusione.

Gli Associati dichiarati esclusi non hanno diritto al rimborso della quota individuale versata e di nessun'altra somma.

Art. 10 - Patrimonio ed Entrate

Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'Associazione.

L'Associazione finanzia la sua attività mediante:

- elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) da parte di soggetti diversi dagli Associati;
- eventuali apporti effettuati dagli Associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
- eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;

- proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione;
- ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

Art. 11 – Quota associativa

L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento di una somma di denaro determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.

È facoltà dell'Associato elargire una somma di denaro all'Associazione annualmente oltre alla quota associativa.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato (o dai suoi aventi causa a qualunque titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, estinzione, recesso, esclusione dell'Associato dall'Associazione.

Art. 12 – Raccolta fondi

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto dall'art. 7 del Codice del Terzo Settore.

Art. 13 – Divieto di distribuzione

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 14 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea degli Associati; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Vice Presidente; il Tesoriere; l'Organo di controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia deliberata dall'Assemblea) e il Revisore legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia deliberata dall'Assemblea), salvo che l'Organo di controllo non sia incaricato anche della revisione legale.

Art. 15 – Assemblea degli Associati

L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati in regola con il tesseramento ed il pagamento delle quote. Ogni Associato può rappresentare non più di tre altri Associati quando sia munito di delega scritta.

L'Assemblea è convocata dal Presidente con apposito invito per lettera raccomandata o e-mail, che dovrà giungere agli Associati almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento.

Nella convocazione sono indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza anche di una eventuale seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea può essere convocata anche da almeno la metà dei soci che presentano richiesta scritta e firmata al Consiglio Direttivo.

L'Assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti ed è validamente costituita quando in prima convocazione è presente o rappresentata per delega almeno la metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli Associati presenti e le deliberazioni sono approvate col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per deliberare l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di tre quarti degli Associati, sia in prima che in seconda convocazione.

I verbali delle Assemblee sono redatti e trascritti sul registro dei verbali delle Assemblee, da un segretario nominato di volta in volta dal Presidente.

Le decisioni prese dall'Assemblea impegnano tutti gli Associati sia dissenzienti che assenti. Ogni Associato ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. Le riunioni sono pubbliche, salvo diversa determinazione del Presidente all'atto della convocazione o in seguito all'accoglimento della richiesta della seduta segreta.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati.

L'Assemblea:

- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vice Presidente;
- nomina, ove sia obbligatorio o qualora lo ritenga comunque opportuno l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
- nomina, ove sia obbligatorio o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
- approva ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione;
- delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo statuto;
- delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

Art. 16 – Presidente – Vice Presidente

È di diritto Presidente dell'Associazione il Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci. In caso di sua assenza o impedimento, l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente o, in mancanza di quest'ultimo, il consigliere più anziano d'età.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario.

Il Presidente è rappresentante e garante del volere dell'Assemblea.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente: predisporre le linee generali del programma stilato dall'Assemblea delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione; convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo; eseguire le deliberazioni; firmare, anche a mezzo di componenti del Consiglio Direttivo da lui delegati, gli atti relativi alla gestione; stipulare i contratti e le convenzioni; ordinare le spese, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione e disporre per gli incassi firmando i relativi mandati; redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione nel rispetto di quanto deliberato dall'Assemblea; vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione; determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'associazione. Il Presidente, inoltre, individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

Al Vice Presidente spettano tutte le prerogative e tutti i poteri che la legge ed il presente Statuto riservano al Presidente, in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 17 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di due ad un massimo di cinque membri eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, di predisporre

il bilancio dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Tesoriere e il Segretario.

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità ed effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che hanno la qualifica di Associato ovvero indicate da Associati persone giuridiche. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'Associato o gli Associati che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo si raduna tutte le volte che il Presidente lo reputi necessario ovvero ne sia richiesto per iscritto da [due] dei suoi membri.

Le adunanze del Consiglio si terranno di norma presso la sede dell'Associazione, ma potranno altresì svolgersi in qualunque altro luogo sia in Italia sia all'estero. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica o telegramma o affissione nella sede legale. L'avviso di convocazione dovrà indicare il luogo e l'ora dell'adunanza e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vice Presidente o, in assenza di quest'ultimo, da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 18 - Organo di controllo e revisione legale

L'Organo di controllo è composto da tre membri effettivi e due supplenti o da un sindaco unico, che restano in carica per tre esercizi dalla nomina.

Almeno uno dei componenti dell'Organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, c.c. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso.

Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 19 - Gratuità delle cariche

Il Presidente, il Vice Presidente, i componenti del Consiglio di Consiglio Direttivo, i componenti dell'Organo di controllo, i membri dell'organo incaricato della revisione legale non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, fatto salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per ragione dell'ufficio ed opportunamente documentate.

Art. 20 - Bilanci ed esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di marzo di ciascun anno verrà predisposto il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed entro il mese di novembre di ciascun anno verrà predisposto il bilancio preventivo del successivo esercizio, entrambi da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Il bilancio di esercizio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. n. 117/2017, ed è composto da stato patrimoniale, rendiconto finanziario e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre

ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 3 dello statuto.

Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori a euro 220.000,00 (duecentoventimila/00) (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del Terzo settore) è facoltà dell'Associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3 dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'Associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Tutti gli avanzi di gestione e/o utili debbono essere reimpiegati nell'attività dell'Associazione.

L'Associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge nei casi e nei modi previsti dall'art. 14 D.Lgs. n. 117/2017, e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore, la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Art. 21 - Libri dell'Associazione

L'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli Associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi;
- e) il registro dei volontari di cui al successivo Art. 23, nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale.

Art. 22 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In ogni caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

Art. 23 - Volontari e lavoratori dipendenti

L'Associazione potrà avvalersi, ai sensi del Codice del Terzo Settore, di lavoratori dipendenti e volontari.

I volontari sono persone che, per loro libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, per il tramite dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività dei volontari deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

I volontari hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente statuto e i regolamenti interni;
- partecipare ai corsi di formazione e informazione organizzati dall'Associazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 D.lgs. 117/2017.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato, il tutto nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 D.lgs. 117/2017.

Art. 24 - Rinvio

Per quanto non disposto nel presente statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia.